

L'interesse prevale sulla privacy

Se il soggetto ha la necessità di difendersi

Rimangono inaccessibili solo i dati sensibili

Da Italiapuntodoc del 03.12.2002

Tar Calabria 3019/20029

La docente, che ha subito l'irrogazione di una sanzione disciplinare, ha diritto ad accedere agli atti riguardanti altre persone. Purché vi sia un legame tra l'accesso agli atti e la cura e la difesa dei propri interessi.

Secondo il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, infatti, l'interesse giuridico prevale sulla privacy, ogni volta che il soggetto che richiede l'accesso sia mosso dalla necessità di difendersi o, comunque, di curare i propri interessi. La sentenza è stata emessa il 26 novembre 2002 e riguarda il caso di una docente che, dopo avere avuto una sanzione disciplinare, aveva chiesto al dirigente scolastico di accedere ad atti riguardanti un bidello.

Questi documenti, peraltro, riguardavano un altro procedimento disciplinare, in qualche modo legato a quello subito dalla richiedente, ma il dirigente scolastico aveva rigettato la domanda. La docente, dunque, si era risolta ad adire il Tribunale amministrativo, ottenendo l'accoglimento del ricorso. I giudici di merito, infatti, hanno ritenuto di non doversi discostare dall'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, in presenza di interesse giuridicamente rilevante, va nel senso della prevalenza di quest'ultimo sul diritto alla riservatezza. Fatta eccezione per i soli dati sensibili (salute, religione, orientamento sessuale, dignità una mano) che rimangono inaccessibili in ogni caso.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE PRIMA
N.3020/2002

Alla presenza dei Signori
ALDO FINATI Presidente
PIERINA DIANCOFIORE Primo Referendario est.
GIOVANNI IANNINI Referendario
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
n.3019/2002

sul ricorso n. 124812002 proposto da A. S. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico LO POLITO e Vincenzo MARADEI, e domiciliata presso l'Ufficio di Segreteria del Tribunale,

contro

il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, l'Istituto Tecnico per geometri (...) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la cui sede di Catanzaro Via G. da Fiore ex lege domiciliario,

nonché contro

G.P. controinteressato

per l'accesso

alla documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza del 21.9.2002 riguardante la sanzione disciplinare irrogata al dipendente P. nel corso del procedimento disciplinare cui è stata sottoposta l'interessata.

FATTO E DIRITTO

Espone in ricorso l'interessata, professoressa presso (...), di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare culminato con l'irrogazione, in data 7.5.2002, della sanzione dell'avvertimento scritto per inosservanza dei doveri di ufficio, procedimento in occasione del quale veniva anche punito altro dipendente della scuola presso la quale presta servizio, il collaboratore scolastico P., attuale controinteressato.

Desiderando proporre ricorso straordinario avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare, con istanza del 21.9.2002 la ricorrente ha richiesto la copia della sanzione disciplinare irrogata al detto collaboratore scolastico, ma

questa le è stata rifiutata sulla base della circostanza che avverso il rifiuto opposto ad altra precedente istanza di analogo contenuto inoltrata il 1.6.2002 vi era già stata una decisione del Tribunale in data 25.7.2002 che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso e che, in ogni caso la richiesta non poteva essere esaudita per la tutela della privacy,

La ricorrente ha in buona sostanza lamentato che gli atti richiesti le erano necessari per tutelarsi avverso la sanzione disciplinare irrogata nella quale, per altro, era riportato il provvedimento sanzionatorio del controinteressato P. quale aggravante del comportamento che aveva provocato la sanzione della stessa docente.

L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso che è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 17.10.2002, alla quale il Collegio ha trovato fondata la pretesa.

A norma dell'art. 24 della L. 7.8.1990, n.241 [1] il diritto di accesso può essere escluso nei casi di segreto di Stato o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. Con il regolamento di cui al D.P. R, 27.6.1992, n. 352 [2] sono stati disciplinati i casi di esclusione dall'accesso tra cui quello concernente i documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di

persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti dall'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. (articolo 9, comma 5, lett. d D.P.R, n. 352 del 1992).

La norma testé citata precisa, inoltre, che in tali casi deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici.

Poiché, nel caso in esame, nessuna ragione di riservatezza, per come tutelata dalla norma di cui sopra, osta all'accoglimento della richiesta di parte ricorrente, atteso che quest'ultima ha necessità di difendere le proprie ragioni stante l'irrogato provvedimento sanzionatorio, considerato pure che

detta sanzione espressamente fa riferimento come aggravante della sua posizione alla circostanza che il comportamento della ricorrente avrebbe generato la sanzione irro-

gata al controinteressato e considerate, pure, che a nulla rileva l'altra circostanza che sulla precedente richiesta di accesso si sia

pronunciato il Tribunale dichiarando inammissibile il ricorso per mancata notifica al controinteressato P. che, invece, nel caso in esame è stata regolarmente effettuata, l'Istituto (...) in persona del legale rappresentante dovrà rilasciare copia del provvedimento sanzionatorio riguardante il controinteressato, previamente avvertendolo.

Va. inoltre, rammentato che pure dopo l'entrata in vigore della L. 31.12.1996, n. 675 [3] nota come legge sulla privacy è affermata la prevalenza dell'accesso sulla riservatezza dei terzi ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di situazioni giuridicamente rilevanti del richiedente (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 4.2.1997, n. 5).

L'Adunanza Plenaria ha pure specificato che in ogni caso, la L. n. 675 del 1996 preclude l'accesso solo per quei documenti relativi ai dati sensibili della persona quali vita privata, stato di salute, fede religiosa, difesa della dignità umana, che non sono in discussione nel caso in esame e la cui tutela alla riservatezza, quindi, mere opposta alla ricorrente.

Per quanto sopra il ricorso va accolto.

Sussistono giusti motivi per le, c ompensazione delle spese di giudizio ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e pertanto ordina a (...) in persona del legale rappresentante p.t. di rilasciare copia della documentazione in motivazione specificata, salvo l'onere della ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 17.10.2002

Il Giudice estensore Il Presidente

Depositata in segreteria il 26.11.2002

Note

[1] E' la norma che limita i casi di accesso previsti dall'articolo 22 della stessa legge rimandando ad altra normativa.

[2] E' il regolamento di attuazione della legge sulla trasparenza.

[3] La legge 675 regola l'accesso ai dati personali tutelando il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti.